

Avv. Antonio Gabrieli
Via Trento, 30 – 71121 Foggia
tel/fax 0881.20.41.27 - Cell.349.0944907
P.E.C. avvocatogabrieli@pec.it
e mail: avvocatogabrieli@gmail.com

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO R O M A
RICORSO

Nell'interesse dei concorrenti:

- RONDINONE VALENTINA, C.F.: RNDVNT91C45A669S, nata a Barletta il 05/03/1991 ed ivi residente in Via Canosa n. 79/C;
Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43500185;
- MINERVINO SABINA, C.F.: MNRSBN76E43B619V, nata a Canosa di Puglia il 03/05/1976 ed ivi residente nella P.zza della Repubblica n. 27,
Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43500383
- LAVISTA STEFANIA VINCENZA C.F.: LVSSFN83T65A225A, nata a Altamura (BA) il 25/12/1983 e residente ad Andria (BT) in Via Potenza n. 4,
Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43500099;
- NENNA FEDERICA, C.F.: NNNFRC93P54L328S, nata a Trani (BT) il 14/09/1993 ed ivi residente in Via Alfredo Albanese n. 52,
Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43502030;
- CIAVARELLA ARCANGELA, C.F.: CVRRNG86H51H985R, nata a San Marco in Lamis l'11/06/1986 ed ivi residente alla Via Tripoli 5/A,
Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43501353
- DELVECCHIO ANNALISA, C.F.: DLVNLS97L66A669C, nata a Barletta il 26/07/1997 ed ivi residente in Via Mercadante n. 4,
Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43504467

- RICCIO LORELLA, C.F.: RCCLLL89D45A399A, nata ad Ariano Irpino il 05/04/1989 e residente in Greci in Via Macchiapiano n. 8/A,
Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43502920;
- PELLEGRINO ANGELA, C.F.: PLLNGL75D47E885V, nata a Manfredonia il 07/04/1975 e residente a Mattinata (FG) in Via Iunno n. 12,
Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43500369;
- FICARELLI GIADA, C.F.: FCRGDI81S67D643Y, nata a Foggia il 27/11/1981 ed ivi residente alla Via E. Fioritto, 10,
Username Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università di Foggia: B43500576;

tutti rappresentati e difesi, come da mandati in calce al presente atto, dall'**Avv. Antonio Gabrieli**, nato a Nardò (LE) il 30.11.1978 - C.F.: GBRNTN78S30F842I, con il quale elettivamente domiciliato in Foggia nella Via Trento n. 30 presso lo studio del sottoscritto difensore. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni: PEC: avvocatogabrieli@pec.it, tel/fax: 0881.20.41.27.

CONTRO

il Ministero dell'Università e Ricerca (in sigla MUR), CF: 96446770586, in persona del Ministro p.t. domiciliato ope legis in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Via dei Portoghesi n. 12;

NONCHE' CONTRO

il Ministero del Merito (in sigla MIM), CF: 80185250588, in persona del Ministro p.t., domiciliato ope legis in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Via dei Portoghesi n. 12;

NONCHÉ CONTRO

l'Università degli Studi di Foggia, in persona del Rettore p.t., CF: 94045260711 ;

NONCHE' NEI CONFRONTI

della concorrente Sig.ra BENTIVOGLI AGNESE



PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA:

A) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 18/07/2023 dall'Università degli Studi di Foggia, all'esito dell'espletamento del test preselettivo, nella parte in cui, rettificando il precedente elenco degli ammessi alla prova scritta pubblicato in data 10/07/2023, escludendo i candidati con punteggio pari a 21/30 già risultati ammessi in occasione della prima pubblicazione della graduatoria;

B) del Bando di accesso al Corso TFA Sostegno VIII ciclo dell'Università degli studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado, decreto del Rettore n 176/2023, pubblicato nel sito istituzionale, recante indicazione delle procedure selettive per l'ammissione a detto corso TFA Sostegno, nella parte in cui prevedono l'ammissione alla prova scritta dei candidati idonei risultati idonei al test preselettivo in numero pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede, determinando così l'esclusione dei ricorrenti;

C) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 30 maggio 2023, n. 694, con il quale si autorizza, per l'a.a. 2022/2023 l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I e nella scuola secondaria di II grado, ivi fissando il calendario delle prove e l'allegata tabella A con l'indicazione dei posti disponibili e delle sedi autorizzate allo svolgimento dei percorsi;

D) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito del 29 maggio 2023, n. 691, con il quale, per l'accesso all'ottavo ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'a.a. 2022/2023, è riservata una quota determinata nella misura del 35% dei posti disponibili per i soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente "Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo" ;

E) del D.I. 7 agosto 2020 n. 90, nonché del D.M. 30 settembre 2011, del D.M. 8 febbraio 2019 n. 92, nella parte in cui disciplinano le modalità di accesso al percorso di formazione per il

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, prevedendo l'ammissione alle prove scritte di un numero di candidati risultati idonei al test preselettivo pari al doppio dei posti previsti in ciascun Ateneo;

F) qualora occorra, del DM. 10 settembre 2010, come modificato e integrato dal D.M. 23 marzo 2013 n. 18, recante la disciplina generale dei percorsi abilitativi all'insegnamento;

G) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

PER L'ACCERTAMENTO E/O LA DECLARATORIA del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla prova scritta per la selezione all'accesso al TFA Sostegno VIII ciclo dell'Università degli Studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado;

CONSEGUENTEMENTE PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire ai ricorrenti di sostenere la prova scritta di accesso al percorso formativo, anche in eventuale sessione suppletiva, anche quale risarcimento in forma specifica, **siccome tutti già risultati ammessi a seguito della pubblicazione della prima graduatoria del 10/07/2023 degli ammessi alla prova scritta del predetto Corso TFA Sostegno relativo alla Scuola Secondaria di Secondo grado (tutti con punteggio 21/30 pt.) nei test preselettivi.**

FATTO

I ricorrenti **sono tutti aspiranti docenti che hanno partecipato alla selezione indetta dal predetto Ateneo di Foggia** per l'ammissione al percorso formativo per l'a.a. 2022/2023 finalizzato a conseguire il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico per la Scuola Secondaria di Secondo grado (di seguito, in breve TFA Sostegno VIII Ciclo) ai sensi del D.M. 30 settembre 2011, onde poter avere maggiori chances di impiego ovvero la possibilità di diversificare il proprio profilo professionale.

In data 07/07/2023 veniva svolta la prima prova selettiva di accesso per la Scuola Secondaria di Secondo grado consistente nella somministrazione di un test preliminare di 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, **di cui una sola e soltanto risposta esatta.**

All'esito di tale prova, sul sito istituzionale del predetto Ateneo foggiano veniva pubblicata l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la successiva prova scritta, tra i quali venivano

compresi tutti gli odierni ricorrenti avendo conseguito un punteggio pari a 21/30 pt.

Solo successivamente, precisamente in data 18/07/2023, l'Università degli Studi di Foggia, rettificando la precedente detta graduatoria del 10/07/2023, pubblicava nuovo elenco degli ammessi alla prova scritta del predetto Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Scuola Secondaria di Secondo grado, considerando idonei i partecipanti con punteggio minimo di 21,5/30 pt..

Pertanto, i ricorrenti insorgono avverso la determinazione dell'Università degli Studi di Foggia, in una ai decreti ministeriali di regolamentazione dei suddetti percorsi formativi e di programmazione dei posti disponibili, chiedendone l'annullamento siccome radicalmente invalidi.

I ricorrenti, tutti nella medesima posizione di fatto e di diritto, sono stati tutti già dichiarati ammessi alla successiva prova scritta calendarizzata per il 26/07/2023 avendo conseguito un punteggio pari a 21/30 e, quindi, il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi pari al doppio dei posti messi a concorso per ciascun ordine e/o grado (pari 1100 posti nel caso della Scuola Secondaria di Secondo Grado del Corso TFA Sostegno VIII Ciclo dell'università di Foggia);

Sennonché in data 18/07/2023, ben oltre una settimana dopo la prima pubblicazione, l'Università degli Studi di Foggia provvedeva a rettificare l'esito della prova preselettiva suddetta a seguito delle segnalazioni pervenute da alcuni candidati al CINECA.

Tale rettifica riguardava uno dei quesiti posti durante la prova concorsuale e precisamente la seguente domanda: *“Quali tra le seguenti affermazioni è corretta? A. Il pensiero verticale si mette in moto quando esiste una direzione; B. Il pensiero laterale si mette in moto per generare una direzione; C. Il pensiero laterale si mette in moto verso una soluzione chiaramente definita; D. Con il pensiero orizzontale è possibile cercare approcci diversi, fino a trovare quello corretto; E. Con il pensiero orizzontale si cerca di individuare il miglior approccio”.*

Detta modifica, però, ha determinato il riconoscimento di due risposte corrette anziché una sola (come, invece, previsto dal bando).

Si è proceduto, pertanto, alla rielaborazione della graduatoria per la Scuola Secondaria di II Grado, escludendo tutti i candidati che, in precedenza, erano stati ammessi alle prove scritte avendo riportato un punteggio pari a 21/30.

Appare di tutta evidenza come la correzione operata dall'Ateneo foggiano, dietro la segnalazione del CINECA, dopo la prima pubblicazione delle graduatorie, **sia del tutto illegittima in quanto contraria al bando di concorso pubblicato dall'Università di Foggia ma anche palesemente in contrasto con l'essenza stessa della prova che avrebbe dovuto prevedere una, e una soltanto,**

risposta esatta per quesito onde evitare che i partecipanti fossero posti nell'incertezza di quale fosse l'unica risposta corretta e, soprattutto, onde evitare una disparità di trattamento tra chi, per mera fortuna, si è potuto agevolare di una risposta esatta in più che ha permesso di “scavalcare” gli altri concorrenti (si ribadisce che gli odierni ricorrenti risultavano tutti già in precedenza ammessi) che - come loro- avevano dato 42 risposte esatte su un totale di 60 quesiti.

All'uopo, è doveroso precisare che i ricorrenti, dopo l'iniziale ammissione alla prova scritta del 26/07/2023, si sono visti esclusi in quanto l'attribuzione di una doppia risposta esatta, contrariamente al Bando, ha permesso ad alcuni concorrenti di passare dal punteggio di 21/30 a quello di 21,50/30. Detta circostanza ha fatto sì che il raggiungimento del doppio dei posti messi a concorso (totale 1.100 ammessi, per 550 posti banditi) fosse raggiunto da chi aveva conseguito il punteggio di 21,50. Questa lieve discrasia di 0,50 pt è stata determinata solo ed esclusivamente in virtù di detto illegittimo riconoscimento della doppia risposta esatta.

Si osservi, come è pacificamente noto a tutti, che per la prova preselettiva di detto Corso di sostegno il Bando prevedeva esclusivamente la possibilità che fosse considerata corretta solo una risposta per quesito e che per ogni risposta esatta fosse riconosciuto 0,50 pt.

Si comprende benissimo, pertanto, come tutti i precedenti ammessi alla prova scritta, in virtù della graduatoria pubblicata in data 10/07/2023, avessero risposto esattamente a 42 domande su 60, avendo riportato un punteggio pari a 21/30; mentre dopo la nuova graduatoria degli ammessi del 18/07/2023, chi si è potuto agevolare della “seconda” risposta esatta al predetto quesito, si è visto premiato illegittimamente di uno 0,50 pt in più, così determinando che la soglia degli ammessi alla prova scritta fosse individuata in coloro che avessero riportato un punteggio di 21.50/30pt.

E' ovvio che la domanda in questione non potesse avere un “peso” più rilevante rispetto agli altri quesiti e, dunque, coloro che hanno risposto esattamente a 42 domande su 60, prescindendo dalla doppia risposta esatta de qua, abbiano lo stesso diritto di essere ammessi alla prova scritta di chi oggi risulta ammesso con punteggio di 21,50/30 che – in assenza della “doppia risposta esatta” - avrebbe totalizzato lo stesso e medesimo punteggio degli odierni ricorrenti (21/30).

MOTIVI

A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO TFA SOSTEGNO VIII CICLO, ANNO ACCADEMICO 2022/2023, DECRETO DEL RETTORE N 176/2023, DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA, DELL'ART. 6

DEL D.M. 30 SETTEMBRE 2011. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONevolezza, CONGRUITÀ E PROPORZIONALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCORSUALITÀ E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO ISTRUTTORIO. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI.

I provvedimenti sono invalidi e pertanto vanno annullati siccome affetti da insanabili vizi di legittimità.

1) Innanzitutto, occorre eccepire la manifesta illogicità della determinazione della nuova soglia di accesso alla prova scritta, determinata con la seconda graduatoria degli ammessi alla prova scritta pubblicata dall'Ateneo resistente il 18/07/2023, con la quale vi è stata l'esclusione di tutti i ricorrenti a seguito del riconoscimento di una “doppia risposta esatta” contrariamente a quanto previsto dal Bando suddetto, oltretutto contraria ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione e in violazione del principio di meritocrazia e parità di trattamento tra tutti i concorrenti.

Il Bando preposto per l'ammissione al Corso TFA Sostegno VIII ciclo dell'Università degli Studi di Foggia, infatti, nella sezione dedicata alla prova preselettiva, prevede testualmente che *“Il test preselettivo è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare l'unica esatta. Fra questi, almeno 20 quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti”*.

In conseguenza di questa previsione concorsuale, il medesimo Bando, nella sezione dedicata agli ammessi alla prova scritta prevede che: *“Alla prova scritta e/o pratica saranno ammessi i candidati fino ad un numero massimo pari al doppio dei posti messi a concorso per ciascun ordine e/o grado. La graduatoria degli ammessi sarà redatta sulla base del punteggio riportato nel test preselettivo. Sono ammessi alla prova scritta e/o pratica anche coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi”*.

Le predette norme del bando avrebbero determinato se applicate correttamente, così come avvenuto in base alla graduatoria del 10/07/2023, l'ammissione alla successiva prova scritta di

tutti gli odierni ricorrenti.

La rettifica della prima graduatoria, in difformità alle previsioni del bando concorsuale, ha comportato una lesione degli interessi legittimi dei ricorrenti che confidavano nelle norme testè riportate e nei principi sopra enunciati di parità di trattamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, oltre che di trasparenza e meritocrazia.

2) L'illegittima modalità di definizione della soglia di superamento del test preliminare ha altresì comportato conseguenze irragionevoli e paradossali, laddove ha finito per consentire l'accesso al prosieguo delle operazioni selettive i partecipanti che hanno usufruito del vantaggio della doppia risposta esatta, indipendentemente dall'aver in precedenza della rettifica disposta dal CINECA, risposto tutti, come gli attuali ricorrenti, esattamente a 42 domande su 60.

3) Sempre in relazione alle disfunzioni ingenerate dalla definizione di una soglia "fluttuante" di ammissione (in quanto variabile a seconda del numero di posti banditi) va eccepita l'assoluta illegittimità della modalità di selezione laddove ha comportato l'esclusione di candidati che hanno comunque conseguito un punteggio ben superiore alla sufficienza aritmetica (21/30), senza considerare la "doppia risposta esatta" successivamente attribuita dall'Ateneo foggiano su correzione del CINECA.

D'altro canto, anche nella vicenda di cui è causa la funzione della prova preselettiva non è affatto volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo invece come fine precipuo quello di operare una prima scrematura dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità e la stessa regolarità delle procedure concorsuali.

Orbene, come osservato da codesto Tribunale, è affetta da sviamento della funzione qualsiasi selezione che determini una drastica riduzione della platea dei candidati anche qualora costoro abbiano dimostrato un livello di capacità sufficiente ad affrontare le prove concorsuali di merito. (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 15 novembre 2016, n. 11367. In termini, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 29 dicembre 2014 n. 13138; 10 gennaio 2014 n. 285).

Sebbene tale principio giurisprudenziale sia stato affermato con riferimento alle procedure concorsuali di reclutamento, deve ritenersi applicabile senz'altro alla presente fattispecie per analogia di ratio.

Tale modus operandi, infatti, non risponde ad un corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, compromettendo l'interesse pubblico ad una procedura massimamente partecipata che consenta di individuare il candidato più adatto a svolgere le mansioni richieste.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego di ammissione alla successiva prova scritta, con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto e ammissione al corso di specializzazione cui si aspira pur in ipotesi di vizi riguardanti l'intera selezione, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso o quantomeno alla successiva prova scritta del 26/07/2023.

A causa dei provvedimenti adottati dalle Amministrazioni intime, nel procedimento per cui è causa, i ricorrenti sono stati illegittimamente privati della possibilità di accedere alla successiva prova scritta del 26/07/2023, subendo di conseguenza i relativi danni.

Anche ai sensi dell'art. 34 comma terzo del C.p.a., la richiesta di essere reintegrato in forma specifica, mediante l'ammissione al corso o quantomeno alla successiva prova scritta del 26/07/2023, apre la strada alla valutazione della domanda risarcitoria di parte ricorrente.

Infatti, si possono ritenere sussistenti nella specie, i presupposti del danno risarcibile e precisamente **il provvedimento illegittimo** (l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 18/07/2023 dall'Università degli Studi di Foggia, all'esito dell'espletamento del test preselettivo, nella parte in cui, **rettificando il precedente elenco degli ammessi alla prova scritta pubblicato in data 10/07/2023, ha escluso i candidati odierni ricorrenti con punteggio pari a 21/30 già risultati ammessi in occasione della prima pubblicazione della graduatoria**), **l'evento dannoso** (la perdita della possibilità di accedere alla successiva prova e quindi aspirare alla frequentazione del Corso Tfa Sostegno VIII Ciclo), nonché **l'elemento soggettivo della colpa**, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396).

È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che “il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni

contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale" (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049). Parti ricorrenti, infatti, come appare *ictu oculi* evidente, hanno subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di chance.

Non v'è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. "sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica" e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione alla prova scritta del 26/07/2023, non essendo in dubbio, nella specie, che questa "sia in tutto o in parte possibile" (art. 2058 c.c.).

**ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE
PROVVISORIE AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.. A S.E. ILL.MA PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA**

L'esecuzione dei provvedimenti impugnati è suscettibile di arrecare gravi, imminenti ed irreparabili pregiudizi ai ricorrenti dal momento che l'Ateneo di Foggia ha già provveduto a calendarizzare la data di svolgimento della successiva prova scritta che si terrà il 26/07/2023 dalla quale i ricorrenti risultano ingiustamente esclusi, nonché la successiva prova orale calendarizzata per il 30/08/2023.

È di tutta evidenza che la mancata partecipazione dei ricorrenti finirebbe per consolidare il danno subito, rendendo irreversibili le conseguenze pregiudizievoli una volta esaurite le suddette operazioni di selezione per l'ammissione ai percorsi di specializzazione di cui è causa, a fronte della difficoltà organizzativa nel ripetere le prove.

Di contro, l'ammissione con riserva non comporterebbe alcun disagio o problematica di sorta nell'espletamento della procedura de qua, già organizzata tenendo conto delle migliaia di docenti potenzialmente interessati e della articolazione territoriale dei percorsi organizzati dai diversi Atenei richiedenti, sicché – nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti – l'adozione della misura interinale non è suscettibile di produrre una distorsione del meccanismo selettivo, ma anzi assicurerebbe il perseguimento dell'interesse pubblico all'individuazione dei migliori candidati aumentando la platea dei partecipanti.

A corroborare la richiesta di misura cautelare monocratica, del resto, milita la decisiva circostanza che i ricorrenti sono comunque già risultati idonei, avendo superato la prova preselettiva con un punteggio di 21/30, come da pubblicazione della graduatoria del

10/07/2023.

Inoltre, le ragioni di **eccezionale urgenza** sono state già vagliate in altri giudizi, vertenti su controversia assolutamente identica, con conseguente adozione della misura monocratica stante l'imminenza della prova concorsuale.

È stato infatti rilevato che «sussistono i presupposti per l'accoglimento della predetta istanza, ai fini dell'ammissione con riserva alla prova scritta per l'accesso ai corsi di formazione, finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità»

Pertanto, considerato che, alla luce dei termini di cui all'art. 55 c.p.a., l'eventuale ordinanza collegiale favorevole potrebbe non intervenire prima dell'effettuazione di tale prova scritta e, quindi, in tempo utile ad assicurare la tutela delle posizioni giuridico-soggettive azionate in giudizio, si chiede alla S.V. ill.ma di voler adottare le più idonee misure cautelari provvisorie urgenti nelle more della fissazione della Camera di Consiglio.

Per quanto concerne i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare, si precisa quanto segue.

In ordine al fumus boni iuris si rinvia ai motivi di ricorso che precedono.

Per quanto attiene al periculum in mora, invece, giova rimarcare che l'esclusione dalla prova scritta del 26/07/2023 e, quindi, dal corso di specializzazione di cui è causa, comporta un pregiudizio grave ed irreparabile nei confronti dei ricorrenti, impedendo loro di acquisire un titolo ulteriore e, per l'effetto, diminuendo considerevolmente le chances lavorative.

Basti considerare, infatti, che i suddetti corsi sono stati programmati dal Ministero resistente sulla base di un numero di posti vacanti e disponibili già assegnabili a decorrere dal prossimo anno scolastico. La preclusione al conseguimento del titolo di specializzazione, pertanto, limita fortemente la possibilità per i ricorrenti di essere destinatari di incarichi di insegnamento per le attività di sostegno, così incidendo su diritti costituzionalmente tutelati.

Con ogni più ampia riserva di proporre motivi aggiunti all'esito della conoscenza degli atti istruttori, qualora emergano ulteriori e non conosciuti vizi di legittimità.

P Q M

le parti ricorrenti, come in epigrafe rapp.te e difese,

CONCLUDONO

affinché Codesto TAR adito Voglia preliminarmente **ed in via cautelare ed urgente**, sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti in epigrafe indicati e conseguenzialmente ammettere i ricorrenti, a tutti gli effetti, con riserva, a **sostenere la prova scritta del 26/07/2023** per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 TFA Sostegno VIII ciclo, e/o adottare ogni e più opportuno ulteriore provvedimento di carattere cautelare, ivi inclusa l'ammissione diretta al corso de quo ovvero anche disponendo eventuale sessione suppletiva per lo svolgimento delle successive prove scritte e orali per la piena ed adeguata tutela della posizione soggettiva azionata dai ricorrenti;

nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per i motivi illustrati in precedenza, e per l'effetto disporre l'annullamento;

condannare le Amministrazioni intimare al risarcimento del danno in forma specifica e conseguenzialmente ammettere parti ricorrenti alla successiva prova scritta del **26/07/2023** per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 TFA Sostegno VIII ciclo, ovvero l'ammissione diretta al corso de quo ovvero anche disponendo eventuale sessione suppletiva per lo svolgimento delle successive prove scritte e orali per la piena ed adeguata tutela della posizione soggettiva azionata dai ricorrenti;

Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.

PRODUZIONI:

Si allegano i documenti come da dettagliato indice atti:

- 1) Bando Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università degli studi di Foggia a.a. 2022/2023;
- 2) **AVVISO Università degli Studi di Foggia Calendario Prova scritta Tfa SOSTEGNO 2022-2023 II Grado;**
- 3) Elenco/graduatoria degli ammessi alla prova scritta pubblicata il 10/07/2023, riportante tutti i ricorrenti "ammessi";
- 4) Elenco/graduatoria degli ammessi alla prova scritta pubblicata il 18/07/2023, riportante l'esclusione dei ricorrenti;
- 5) D.M. Ministro dell'università e della ricerca del 30 maggio 2023, n. 694;
- 6) decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito del 29 maggio 2023, n. 691;

7) Decreto Interministeriale n. 90 del 7-08-2020;

8) D.M. 30 settembre 2011;

9) D.M. 8 febbraio 2019 n. 92;

10) DM. 10 settembre 2010, come modificato e integrato dal D.M. 23 marzo 2013 n. 18

Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di concorso/accesso pubblico impiego e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00.

Foggia, 24/07/2023

Avv. Antonio Gabrieli

A S.E. ILL.MA SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL LAZIO ROMA

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm. Il sottoscritto avv. Antonio Gabrieli, quale difensore e procuratore costituito dei ricorrenti,

CONSIDERATO CHE

vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), siccome passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda giudiziale proposta con il presente ricorso;

occorre notificare il ricorso nei confronti di tutti i soggetti inseriti nell'elenco dell'Ateneo resistente, in conseguenza delle recenti rettifiche apportate agli stessi, dal momento che i vizi dedotti, qualora accolti, determinerebbero il travolgimento dell'intera procedura (cfr. da ultimo TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 8 luglio 2019, n. 1812);

la notifica nei modi ordinari risulta oggettivamente impraticabile o comunque oltremodo gravosa a fronte a diverse centinaia di controinteressati di cui non è possibile reperire residenze e domicili certi;

secondo indirizzo consolidato di codesto ecc.mo Tribunale (cfr. ex multis decreto cautelare n.

4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso, e dell'elenco dei controinteressati;

CHIEDE

a S.E. Ill.mo Presidente del TAR Lazio, di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami del ricorso mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente e dell'Università degli Studi di Foggia ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

Con ossequio

Foggia, 24/07/2023

Avv. Antonio Gabrieli

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Foggia, 24/07/2023

Avv. Antonio Gabrieli